



Comune di Ala
Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) - C.F. 85000870221
www.comune.ala.tn.it
pec: comuneala.tn@legalmail.it

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
0464 678708-51
serv.gen@comune.ala.tn.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

Preg.mi Consiglieri

Tomasi Antonella
Brusco Eros
Debiasi Martina
Maranelli Massimo
Mondini Sergio

Gruppo Alleanza Democratica
Autonomista per Ala

via pec

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta “Kartodromo: area agricola o paddock” (prot. n. 20157 del 30 ottobre 2025)

Rispondo all'interrogazione in oggetto comunicando quanto di seguito:

1. Per le pp.ff 910, 925 e 880/3 C.C. Pilcante, in P.T. 900 II e P.T. 1102 II, è intavolato il diritto di proprietà a nome di Fumanelli Mauro, FMNMRA84B05H612Z nato il 05/02/1984 a Rovereto - quota 1/1; all'Amministrazione risulta che i terreni sopracitati sono affittati alla ditta EKR SRL;
2. Non sono stati predisposti atti programmati per regolare i posti auto aggiuntivi;
3. Non sono state rilasciate ne autorizzazioni ne permessi ai proprietari del Kartodromo per l'utilizzo delle aree adiacenti; la ditta per l'utilizzo saltuario dei terreni quali posti auto aggiuntivi presenta, per ogni evento rilevante, Comunicazione opere libere ai sensi dell'art. 78 comma 3 lettera k) della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 "opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi";
4. La giunta ritiene, come sancisce la giurisprudenza, che l'uso saltuario delle aree a parcheggio temporaneo non si configuri come mutamento d'uso urbanisticamente rilevante.
5. Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del "REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 7 marzo 2024 ed entrato in vigore in data 22 marzo 2024, sono soggette a semplice comunicazione da inoltrare a mezzo pec al Comune di Ala almeno 20 giorni prima dell'evento le



manifestazioni o gare organizzate ai sensi del D.P.R. 3 aprile 2001, n.304 presso il kartodromo in loc. Chiesurone nelle fasce orarie comprese tra le ore 9.00 e le ore 18.30, che prevedono almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12.00 e le ore 15.30. Il comune può comunicare all'interessato eventuali prescrizioni puntuali da osservare nell'esercizio dell'attività rumorosa o motivi ostativi al suo svolgimento anche in considerazione della concomitanza di eventi (in particolare presso il santuario di S. Valentino); è in previsione del Servizio comunale competente la richiesta al nuovo proprietario di un aggiornamento dell'analisi dell'impatto acustico per verificare se le recenti operazioni di ampliamento del circuito garantiscano la salvaguardia dell'impatto sulla cittadinanza.

6. Sono stati eseguiti alcuni controlli da parte della Polizia locale che non hanno portato al riscontro di nessuna violazione alle norme urbanistiche, ambientali, acustiche.
7. Per l'eventuale modifica della destinazione urbanistica delle aree in oggetto, necessità, in primis una variante al Piano Urbanistico Provinciale o al Piano territoriale della Comunità della Vallagarina, per la riduzione delle aree agricole di pregio; solamente tolto il vincolo delle aree agricole di pregio l'Amministrazione potrà ripianificare l'area se lo ritenesse opportuno.

Distinti saluti

IL SINDACO
Stefano Gatti
firmato digitalmente (*)

(*) questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)